

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE


AMTSBLATT

DER

AUTONOMEN REGION TRENINO - SÜDTIROL

PARTI PRIMA E SECONDA

Si pubblica ogni martedì
Nel caso di festività il bollettino
esce il primo giorno feriale successivo



ERSTER UND ZWEITER TEIL

Erscheint jeden Dienstag
Fällt der Dienstag auf einen Feiertag, erscheint
das Amtsblatt am darauffolgenden Werktag

Redazione e Amministrazione: Giunta regionale - 38100 Trento -
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 212111 - Fax 0461-232705 - Direttore: F. Doliana

Schriftleitung und Verwaltung: Regionalaussschuß - 38100 Trient -
Via Gazzoletti 2 - Tel. 212111 - Fax 0461-232705 - Direktor: F. Doliana

AVVERTENZE

Il Bollettino Ufficiale è diviso in quattro parti.

Nella *prima parte* sono pubblicati le leggi, i regolamenti, i provvedimenti e i comunicati ufficiali regionali e provinciali, nonché i decreti dei Presidenti delle Giunte regionale e provinciali.

Nella *seconda parte* sono pubblicati le leggi, i decreti e i comunicati ufficiali dello Stato che interessano il territorio regionale.

I testi riguardanti il solo territorio della Provincia autonoma di Trento sono pubblicati nella sola lingua italiana, mentre tutti gli altri sono pubblicati in lingua italiana e tedesca.

Nella *terza parte* sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei fogli annunci legali delle Province o di cui la pubblicazione sia comunque richiesta dagli interessati.

Gli annunci e gli avvisi sono pubblicati nel medesimo testo nel quale sono redatti.

Nella *quarta parte* sono pubblicati gli atti relativi all'amministrazione del personale della Regione.

Tutti gli annunci e gli avvisi a pagamento dovranno essere inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in duplice copia, di cui una in carta legale da L. 15.000, oppure su carta uso bollo se godono dell'esenzione dall'imposta di bollo o se questa viene corrisposta in modo straordinario o con l'applicazione di marche o di bollo a punzone.

Gli annunci e gli avvisi devono essere firmati in calce dal richiedente, il nome e il cognome del quale devono risultare trascritti in modo leggibile accanto alla firma, unitamente all'indirizzo al quale l'Amministrazione invierà fattura relativa all'inserzione. Si darà corso alla pubblicazione dell'inserzione ad avvenuto pagamento degli importi dovuti (risultanti dalla fattura).

L'Amministrazione invierà all'inserzionista, per ogni inserzione pubblicata, due copie del relativo bollettino.

Gli avvisi per i quali la legge prevede la pubblicazione gratuita dovranno pure venir presentati in duplice copia e firmati in calce dal richiedente. Nome e cognome del richiedente devono essere trascritti in modo leggibile. Accanto dovrà essere indicato l'indirizzo al quale il bollettino dovrà venir inviato.

Ad ogni inserzionista a titolo gratuito verrà trasmessa una copia del relativo bollettino.

Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni dovrà effettuarsi esclusivamente tramite il conto corrente postale n. 235382 intestato all'Amministrazione del Bollettino Ufficiale. Non saranno riconosciuti pagamenti fatti in altri modi.

Fascicoli separati del Bollettino Ufficiale possono essere acquistati presso:
Libreria Disertori - Via Diaz, 11 - Trento.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E DI VENDITA

Parte I e II:		Parte III:	
annuale	L. 100.000	annuale	L. 70.000
semestrale	» 60.000	semestrale	» 40.000
un fascicolo	» 1.200	un fascicolo	» 1.500
Parte IV: *		Supplementi ordinari e numeri straordinari:	
annuale	» 15.000	- fino a 50 pagine: Lire 2.300	
semestrale	» 10.000	- oltre 50 pagine: Lire 2.300 + Lire 1.500 ogni	
un fascicolo	» 1.000	ulteriori 50 pag. o frazione di almeno 25 pag.	
* Riservata agli enti pubblici ed al personale regionale.		- Fascicoli arretrati il doppio	

Si intendono arretrati i fascicoli richiesti dopo il novantesimo giorno successivo a quello della data di intestazione.

TARIFFA DELLE INSERZIONI

L. 35.000 per diritto fisso di testata più L. 10.000 per ogni riga dattiloscritta in spazio di carta bollata o di carta uso bollo.

Sul prezzo di ciascuna inserzione sarà applicata l'imposta sul valore aggiunto in ragione del 19%.

MITTEILUNGEN

Das Amtsblatt ist in vier Teile gegliedert.

Im *ersten Teil* werden die Gesetze, die Verordnungen, die Maßnahmen und die amtlichen Mitteilungen der Region und der Provinzen sowie die Dekrete des Präsidenten des Regionalaussschusses und der Präsidenten der Landesaussschüsse veröffentlicht.

Im *zweiten Teil* werden die Gesetze, die Dekrete und die amtlichen Mitteilungen des Staates veröffentlicht, die das Gebiet der Region betreffen.

Die nur das Gebiet der autonomen Provinz Trient betreffenden Texte werden nur in italienischer Sprache, alle anderen in italienischer und deutscher Sprache veröffentlicht.

Im *dritten Teil* werden die Mitteilungen und Bekanntmachungen verlaublich, deren Veröffentlichung in den Amtsanzeigen der Provinzen vorgeschrieben ist oder von den Betroffenen verlangt wird.

Die Mitteilungen und Bekanntmachungen werden in dem Wortlaut veröffentlicht, in dem sie abgefaßt sind.

Im *vierten Teil* werden die die Verwaltung des Personals der Region betreffenden Maßnahmen veröffentlicht.

Alle zu bezahlenden Anzeigen und Bekanntmachungen müssen der Schriftleitung des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol in zweifacher Ausfertigung, davon eine auf Stempelpapier zu 15.000 Lire oder, wenn sie von der Stempelgebühr befreit sind oder diese auf außerordentliche Art oder mit der Anbringung von Stempelmarken oder Trockenstempeln entrichtet wird, auf stempelpapierähnlichem Papier zugesandt werden.

Die Anzeigen und Bekanntmachungen müssen vom Antragsteller unterzeichnet sein, dessen Vor- und Zuname samt der Anschrift, an welche die Verwaltung die Rechnung für die Anzeige übermitteln wird, neben der Unterschrift gut leserlich wiedergegeben werden müssen. Die Anzeige wird nach erfolgter Zahlung der geschuldeten (aus der Rechnung hervorgehenden) Beträge veröffentlicht.

Die Verwaltung übermittelt dem Antragsteller für jede veröffentlichte Anzeige zwei Ausfertigungen des entsprechenden Amtsblattes.

Die Anzeigen, für die kraft Gesetz die kostenlose Veröffentlichung vorgesehen ist, müssen ebenfalls in doppelter Ausfertigung eingereicht und vom Antragsteller unterzeichnet werden, dessen Vor- und Zuname gut leserlich wiedergegeben werden müssen. Daneben ist die Anschrift anzugeben, an die das Amtsblatt übermittelt werden muß.

Für jede kostenlose Veröffentlichung wird dem Antragsteller eine Ausfertigung des entsprechenden Amtsblattes übermittelt.

Die Zahlung des Bezugspreises und der Anzeigen hat ausschließlich auf Postkontokorrent Nr. 235382, auf die Verwaltung des Amtsblattes lautend, zu erfolgen. Zahlungen anderer Art werden nicht anerkannt.

Einzelne Nummern des Amtsblattes sind erhältlich bei:
Buchhandlung Disertori - Via Diaz 11 - Trient.

BEZUGS- UND VERKAUFSPREISE

I. und II. Teil:		III. Teil:	
jährlich	L. 100.000	jährlich	L. 70.000
halbjährlich	» 60.000	halbjährlich	» 40.000
Einzelnummer	» 1.200	Einzelnummer	» 1.500
IV. Teil: *		Ordentliche Beilblätter und Sondernummern:	
jährlich	» 15.000	- bis zu 50 Seiten: 2.300 Lire	
halbjährlich	» 10.000	- über 50 Seiten: 2.300 Lire + 1.500 Lire für	
Einzelnummer	» 1.000	weitere 50 Seiten oder wenigstens 25 Seiten	
* Vorbehalten für die öffentlichen Körperschaften und für das Personal der Region.		- Ältere Einzelnummern: das Doppelte	

Als ältere Einzelnummern gelten jene, die mehr als 90 Tage nach ihrem Ausgabedatum verlangt werden.

ANZEIGENTARIFE

Feste Gebühr 35.000 Lire zuzüglich 10.000 Lire je Schreibmaschinenzeile auf Stempelpapier oder stempelpapierähnlichem Papier.

Auf den Preis jeder Anzeige wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% angewandt.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, n. 26

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti . . . pag. 2

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, n. 26

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Le norme della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse provinciale i lavori svolti dai soggetti di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, anche ai lavori di importo eccedente 2.000 milioni di lire, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo e comunque ai lavori per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo superiore a 2.000 milioni di lire. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri per la determinazione delle sovvenzioni o dei contributi diversi da quelli erogati in conto capitale.

Art. 2

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della presente legge sono considerate amministrazioni aggiudicatrici:

- a) la Provincia;
- b) i comuni;
- c) i comprensori;
- d) altri enti, aziende, agenzie ed organismi pubblici strumentali o funzionali di soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), la cui gestione è sottoposta al controllo di uno o più dei predetti soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti medesimi;
- f) i consorzi fra i soggetti di cui al presente articolo.

2. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, gli organi e uffici provinciali richiamati nella presente legge devono intendersi sostituiti dai competenti organi e uffici delle suddette amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, fatta eccezione per l'adozione del regolamento di attuazione, nonché per

34 è provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 3.

4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.

5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari.

6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica dei requisiti e delle cause di esclusione di cui al presente articolo.

Art. 42

Subappalto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo, ai fini del subappalto.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota parte, stabilita dal regolamento di attuazione, non superiore al cinquanta per cento, diversificata a seconda delle categorie, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.

3. Le imprese, le associazioni o i consorzi sono tenuti ad indicare all'atto dell'offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

4. Sono automaticamente escluse le offerte di gara che prevedano lavori in subappalto superiori a quanto previsto dal comma 2.

Art. 43

Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, il capitolato generale, i contratti di appalto di lavori pubblici nonché le convenzioni di con-

cessione di lavori pubblici, devono prevedere:

- a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento;
- b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

2. I capitolati di appalto di cui al comma 1 devono altresì prevedere:

- a) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, prima della consegna dei lavori; nel caso tale obbligo non venga rispettato, l'ente appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le vigenti disposizioni. In tal caso l'ente appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- b) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei

lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso tale obbligo non venga rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

- c) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano delle misure della sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 44

Aggiornamento dei prezzi di progetto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiornano i prezzi di progetto, decorso almeno un anno dalla data del progetto stesso e comunque prima dell'inizio delle procedure di affidamento, senza necessità di sottoporlo di nuovo agli organi competenti all'approvazione, nel caso in cui la stessa sia già intervenuta, qualora non venga superato l'impegno di spesa totale assunto originariamente per l'esecuzione dei lavori.

2. L'aggiornamento viene effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).

Art. 45

Semplificazione delle procedure

1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o degli enti ad essa funzionali, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

2. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta di competenza provinciale per lavori di diretta competenza della

Provincia e degli enti ad essa funzionali, di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture, d'importo inferiore a 1.000 milioni di lire, purché non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 46

Consegna dei lavori

1. La Giunta provinciale in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, dandone notizia nella lettera di invito a presentare l'offerta, previa verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 41 ed ottemperati gli obblighi di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente comma 1, ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.

Art. 47

Rinvio alla normativa statale

1. Per la revisione prezzi, il subappalto salvo quanto previsto dall'articolo 42, il cottimo, le prestazioni di garanzie, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatrici, gli acconti, la cessione dei crediti, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.

CAPO VII

Concessione di lavori pubblici

Art. 48

Disciplina applicabile

1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme del presente capo, la vigente normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in